



PROVINCIA DI VERONA

Settore faunistico ambientale

U.o. Gestione del territorio

OGGETTO: Ulteriori prescrizioni in ordine alla regolamentazione della pesca sportiva nelle acque salmonicole per l'anno 2010.

determinazione n. 85/10 del 12/01/2010

Il dirigente

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- lo statuto provinciale ed in particolare l'articolo 75 in ordine alle funzioni dirigenziali;

visto l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che assegna alla Provincia le funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne;

visto il piano esecutivo di gestione per l'anno 2010, ed in particolare il 1° obiettivo "Gestione compiti e funzioni del settore e sviluppo di interventi pianificatori di secondo livello", 1^ attività "Gestione amministrativa e tecnica delle attività istituzionali in materia di caccia, pesca e funghi" – subattività 1^ "Gestione dell'ordinaria attività tecnico-amministrativa in materia di caccia, pesca e funghi";

vista la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", ed in particolare l'articolo 3, comma 4, che attribuisce alle province l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di pesca ed acquacoltura e di coltivazione delle acque per la protezione del patrimonio ittico;

visto il regolamento provinciale per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne della provincia di Verona, ad esclusione del lago di Garda, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 35 in data 17 maggio 2006, ed in particolare l'articolo 22 che stabilisce che "la regolamentazione dell'attività di pesca nelle acque in concessione, proposta dal concessionario, deve essere approvata dalla Provincia";

visto, in particolare, l'articolo 6, comma 16, del sopracitato regolamento che stabilisce che "la Provincia, anche su richiesta del concessionario, a fini di gestione della fauna ittica e dell'ambiente acquatico, può stabilire forme di limitazione o indirizzo all'uso degli attrezzi da pesca, tra cui l'istituzione di zone destinate alla sola pesca "no-kill" o di zone destinate alla sola pesca con esche artificiali con limitazione anche del numero delle catture";

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 270 del 3 dicembre 2009 con la quale sono stati approvati gli indirizzi in ordine al rilascio delle concessioni delle acque salmonicole per l'esercizio

dell'attività della pesca sportiva, prevedendo, in particolare, il rinnovo della concessione all'Associazione pescatori della provincia di Verona (A.P.P.V.) fino al 31 dicembre 2015;

vista la determinazione del dirigente del settore faunistico ambientale n. 7204/09 in data 28 dicembre 2009 con la quale è stata rinnovata la concessione delle acque salmonicole (zona A) all'Associazione pescatori della provincia di Verona (A.P.P.V.) per l'esercizio della pesca sportiva;

dato atto che tra i vari compiti assegnati all'A.P.P.V. vi è anche quello di "proporre all'Amministrazione provinciale la disciplina per l'esercizio della pesca all'interno della concessione" ad integrazione delle disposizioni stabilite dal regolamento provinciale, per la successiva approvazione;

vista la proposta dell'A.P.P.V. in data 18 dicembre 2009, ns. prot. n. 133095 in data 21 dicembre 2009, contenente delle ulteriori prescrizioni al regolamento della pesca per l'anno 2010;

considerato che le sopraccitate prescrizioni proposte consistono in ulteriori restrizioni e/o specificazioni al regolamento provinciale della pesca, in conformità con quanto previsto dallo stesso, e che le stesse risultano perfettamente compatibili con le esigenze di tutela dell'ittiofauna e dell'ambiente acquatico, nonché con gli indirizzi formulati dalla Carta ittica e dalla relativa Valutazione di incidenza ambientale;

considerato, in particolare, che lo spostamento a monte del ponte di Peri-Rivalta della zona trofeo fino allo scorso anno collocata in loc. Volargne risulta tecnicamente motivato, oltre che dalla migliore qualità ambientale del fiume Adige che caratterizza tale tratto superiore, anche dalle necessità gestionali legate alle diverse tipologie di ripopolamento previste lungo l'asta fluviale in applicazione alla Valutazione di incidenza ambientale sulla carta ittica;

vista la determinazione del dirigente del settore faunistico ambientale n. 1642 in data 16 agosto 2001 che regola l'esercizio della pesca nella testa della risorgiva del torrente Tramigna;

vista la determinazione del dirigente del settore faunistico ambientale n. 781/02 in data 25 febbraio 2002 che istituisce il divieto di pesca nei laghetti Fontanon e Squarà di Montorio nel comune di Verona;

determina

1. di approvare le seguenti ulteriori prescrizioni all'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica nella zona salmonicola (zona A) durante l'anno 2010, rispetto a quanto stabilito dal regolamento provinciale sulla pesca in vigore:
 - a) autorizzazione di pesca: i minori di anni 14 possono pescare all'interno della concessione, anche se privi di tesserino catture, purchè in possesso di licenza di pesca e purchè accompagnati da un tesserato alla concessione sul cui libretto catture dovrà annotare gli eventuali capi catturati dal minore;
 - b) estensione periodo di pesca al temolo in Adige:
 - limite di 4 (quattro) uscite settimanali a scelta del pescatore;
 - è consentito trattenere giornalmente non più di due (2) capi di temolo;
 - la pesca è consentita previo possesso di adeguata tessera-catture rilasciata dal concessionario.
 - c) orari di pesca:
 - febbraio: 07/02 – 15/02: dalle ore 7.00 alle ore 19.00; 16/02 – 28/02: dalle ore 6.30 alle ore 19.30;
 - marzo: 01/03 – 15/03: dalle ore 6.00 alle ore 19.30; 16/03 – 31/03: dalle ore 5.30 alle ore 20.00;
 - aprile: 01/04 – 15/04: dalle ore 5.30 alle ore 20.30; 16/04 – 30/04: dalle ore 5.30 alle ore 21.00;
 - maggio: 01/05 – 15/05: dalle ore 5.30 alle ore 21.00; 16/05 – 31/05: dalle ore 5.30 alle ore 21.30;

- giugno: 01/06 – 15/06: dalle ore 5.30 alle ore 22.00; 16/06 – 30/06: dalle ore 5.30 alle ore 22.00;
 - luglio: 01/07 – 15/07: dalle ore 5.30 alle ore 22.00; 16/07 – 31/07: dalle ore 5.30 alle ore 22.00;
 - agosto: 01/08 – 15/08: dalle ore 5.30 alle ore 22.00; 16/08 – 31/08: dalle ore 5.30 alle ore 21.30;
 - settembre: 01/09 – 15/09: dalle ore 5.30 alle ore 20.30; 16/09 – 30/09: dalle ore 6.00 alle ore 20.00;
 - ottobre: 01/10 – 15/10: dalle ore 6.00 alle ore 20.00; 16/10 – 31/10: dalle ore 6.30 alle ore 19.30;
- e) giornate di divieto di pesca: la pesca nel fiume Adige è vietata (tratti A e B) nei giorni 19 febbraio, 5 marzo e 19 marzo, nonché nei giorni 2 aprile, 16 aprile, 30 aprile e 28 maggio esclusivamente nel tratto a valle del ponte della Sega di Cavaion (tratto B). La pesca è altresì vietata nei giorni 13 agosto e 3 settembre nel tratto tra il ponte della Sega di Cavaion e il ponte di Settimo di Pescantina;
- f) attrezzi ed esche consentite:
- dal 16 aprile al 26 settembre nel fiume Adige è consentito l'uso di una camolera o di una coda di topo munite di non più di 2 ami posti ad una distanza minima uno dall'altro di 50 cm.
 - Nelle acque dei bacini del Fibbo-Antanello e Tramigna-Alpone è obbligatorio l'utilizzo di amo di qualsiasi misura, senza ardiglione o al quale lo stesso sia stato preventivamente eliminato.
 - In tutte le acque della concessione è obbligatorio l'utilizzo di amo singolo senza ardiglione, indipendentemente dalla tecnica utilizzata e dalla misura dell'amo, qualora il pescatore scelga di praticare il rilascio del pescato (salmonidi, timallidi ed esocidi). In tal caso il pescatore dovrà sbarrare sul tesserino le restanti caselle delle catture.
 - E' consentito l'uso del polistirolo bianco esclusivamente al fine di mantenere l'esca sospesa dal fondo.
 - L'uso come esca della larva di mosca carnaria o bigattino è consentito esclusivamente nel fiume Adige a valle del ponte di Settimo di Pescantina dal 16 giugno sino al 26 settembre incluso.
- h) pasturazione: l'uso quale pastura della larva di mosca carnaria o bigattino è consentito esclusivamente nel fiume Adige a valle del ponte di Settimo di Pescantina dal 16 giugno sino al 26 settembre incluso.
- g) lunghezze minime di cattura:
- ibrido fario: 25 cm;
 - trota iridea: 25 cm;
- l) numero massimo di capi catturabili:
- nella zona trofeo del fiume Adige è vietata la cattura (trattenimento) della trota marmorata e suoi ibridi;
 - nelle acque in concessione è consentita la cattura di non più 100 capi tra salmonidi, temoli e lucci da segnare nel primo tesserino controllo catture annuale. E' consentita inoltre la cattura di ulteriori 100 capi tra salmonidi, temoli e lucci da segnare nel secondo tesserino controllo catture annuale che dovrà essere ritirato esclusivamente in sede del concessionario previa la consegna del primo tesserino controllo catture. Al raggiungimento della quota giornaliera massima consentita o di quella massima annuale di cui sopra il pescatore deve smettere immediatamente l'esercizio della pesca. Nel caso di possesso di tesserino a costo ridotto, rilasciato all'uopo dall'A.P.P.V. esclusivamente per i giovani e gli ultrasessantacinquenni (65), che consente l'esercizio della pesca per un massimo n. 3 giornate settimanali a scelta, è stabilito il limite massimo di catture annuali pari a 50 capi. E' altresì previsto il rilascio di un tesserino controllo catture con decorrenza a partire dal 16 giugno al 26 settembre con un numero massimo di catture pari a 40 esemplari tra salmonidi, timallidi ed esocidi, con validità solo per il tratto di fiume Adige a valle del ponte di Settimo di Pescantina;
- k) periodi di proibizione: nel torrente Fibbio la cattura (trattenimento) del luccio è sempre vietata.

l) zona di pesca "no kill":

- fiume Adige dal confine con la provincia di Trento a valle sino al primo ponte dell'autostrada Brennero-Modena nei comuni di Dolcè e Brentino Belluno;
- Torrente Fibbio: da 30 m a valle dell'ex depuratore A.G.S.M. fino al ponte in località Ferrazze.

In tali zone è consentito pescare esclusivamente con la coda di topo con una sola mosca artificiale montata su amo privo di ardiglione o al quale l'ardiglione sia stato completamente eliminato. Sono vietate le esche siliconiche.

Il pescatore che ha esercitato la pesca nella zona no-kill può spostarsi, nello stesso giorno, in tutte le altre zone di pesca della concessione, purché peschi con le tecniche e i regolamenti previsti per la zona no-kill, anche laddove è permesso l'uso di esche naturali. Al contrario, invece, chi ha esercitato la pesca nelle zone della concessione ove è consentito l'uso delle esche naturali, non può nello stessa giornata accedere alla zona no-kill.

E' assolutamente vietato detenere sul luogo di pesca esche naturali, nonché attrezzi ed esche non consentiti.

Tutto il pesce catturato in tali tratti deve essere recuperato con la massima cura, senza mai essere portato fuori dalla acqua, e riimpresso in libertà nel più breve tempo possibile;

n) zone di pesca trofeo:

- fiume Adige dal confine inferiore della zona no-kill dell'Adige (lettera o)) fino al ponte di Rivalta;
- torrente Fibbio: dal ponte in loc. Ferrazze fino alla paratia in loc. Cengia di S. Antonio in comune di San Martino Buon Albergo.

In tali tratti è consentito l'uso dei seguenti attrezzi ed esche:

- spinning: cucchiaino rotante o ondulante metallico, rapala o minnow muniti di un solo amo singolo senza ardiglione o al quale sia stato preventivamente eliminato.
- mosca: coda di topo galleggiante o affondante con mosche galleggianti, sommerse, ninfe e streamer's munite di un solo amo singolo senza ardiglione o al quale lo stesso sia stato preventivamente eliminato.

Sono vietate le esche siliconiche. E' altresì vietato detenere sul luogo di pesca esche naturali e attrezzi non consentiti.

Chi ha pescato nelle zone trofeo può spostarsi, nella stessa giornata, in tutte le altre zone della concessione ad esclusione della zona no kill, fermo restando che la pesca in questi ultimi tratti avvenga con le tecniche e i regolamenti previsti per le zone trofeo, anche laddove è permesso l'uso delle esche naturali. Al contrario, invece, chi ha esercitato la pesca nelle zone della concessione ove è consentito l'uso delle esche naturali, non può nello stessa giornata accedere alle zone trofeo.

E' consentito trattenere un solo capo di salmonide (ad esclusione della trota marmorata o suo ibrido il cui trattenimento è vietato) o di temolo (solo nel fiume Adige) di taglia non inferiore a 40 cm o di luccio della taglia consentita dal regolamento provinciale; per le altre specie ittiche valgono solo le limitazioni di taglia e quantità stabilite dal regolamento provinciale. Il trattenimento del pesce comporterà l'immediata sospensione dell'attività di pesca.

Il pesce deve essere recuperato e slamato con cura e per nessun motivo tratto fuori dall'acqua e, se non viene trattenuto, riimpresso immediatamente in acqua.

Nelle zone trofeo non sono consentite più di 40 uscite annuali;

- n) bandite di pesca: nella testa della risorgiva del Tramigna a Cazzano di Tramigna (salvo che per lo svolgimento di non più di due manifestazioni di pesca per ragazzi organizzate dal Comune di Cazzano di Tramigna), nel rio Molini in Comune di Brentino Belluno, nella fossa Zenobria limitatamente dalla sbarra all'inizio della pista ciclo pedonabile verso monte per l'intero tratto, nel torrente Roselletta dall'origine sino alla barriera autostradale di Verona Est, nelle teste risorgive Fibbio (laghetti Fontanon e Squarà) e nella fossa Pozza dall'origine presso l'ex oleificio a valle fino al ponticello in loc. Ferrazze per una lunghezza di circa 150 m;

o) ulteriori norme:

- il socio annuale o giornaliero dell'A.P.P.V. può usufruire di un solo permesso nell'arco della giornata. Il socio annuale non può utilizzare permessi giornalieri;
 - è vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sulle rive dei corsi o specchi d'acqua;
- q) provvedimenti disciplinari accessori: in tutti i casi di infrazione alle norme in materia di pesca gli addetti alla sorveglianza provvedono all'immediato ritiro del permesso e al suo successivo deposito presso la sede sociale. Alla scadenza del provvedimento disciplinare accessorio sotto indicato il socio provvederà al suo ritiro presso la sede dell'A.P.P.V..

Le penalità accessorie applicate dall'A.P.P.V. sono così definite:

- trattenimento di esemplari di taglia inferiore alla misura minima consentita: ritiro del permesso da tre mesi fino a tre anni;
- pesca in zona di rispetto o bandita: ritiro del permesso per quattro mesi;
- pesca con un numero maggiore di attrezzi rispetto a quanto consentito: ritiro del permesso per tre mesi;
- pesca con pasturazione o con mezzi e/o esche non consentiti: ritiro del permesso per tre mesi;
- trattenimento di pesci oltre il numero consentito: ritiro del permesso da tre mesi fino a tre anni;
- pesca senza aver segnato la zona e ogni singola cattura: ritiro del permesso per tre mesi;
- offese al guardapesca: ritiro del permesso fino a tre anni con deferimento al consiglio dei probiviri;
- falsa compilazione o cancellazione della tessera catture: ritiro del permesso per tre mesi;
- pesca in zona "no-kill" o in "zona trofeo" con attrezzi non consentiti: ritiro del permesso per tre mesi;
- trattenimento di pesci in zona "no-kill" o in "zona trofeo" (oltre a quelli consentiti): ritiro del permesso da tre mesi fino a tre anni;
- abbandono di rifiuti di qualsiasi genere lungo le rive: ritiro del permesso per tre mesi;
- rifiuto alla collaborazione con la vigilanza: ritiro del permesso da tre mesi fino ad un massimo di tre anni;
- mancata consegna del tesserino entro il 15 novembre: posticipazione al 1° aprile 2010 della possibilità di esercitare la pesca nelle acque in concessione;
- al terzo verbale di infrazione: ritiro immediato del permesso per un anno;
- per altre infrazioni non contemplate nel presente provvedimento, le sanzioni accessorie saranno decise dal collegio dei probiviri dell'A.P.P.V..

La durata della sospensione verrà stabilita dal Consiglio direttivo. I periodi di sospensione saranno applicati durante la stagione in corso o dell'anno successivo.

In caso di gravi scorrettezze o di comportamenti non tollerati nei confronti degli agenti di vigilanza, il consiglio direttivo potrà deliberare la massima penalità accessoria prevista dallo statuto dell'A.P.P.V., ovvero l'espulsione del socio.

Contro le sanzioni disciplinare inflitte è ammesso ricorso dal Collegio dei probiviri dell'A.P.P.V. con le modalità stabilite dallo statuto.

2. di precisare che l'esercizio della pesca sportiva nella zona salmonicola, durante l'anno 2010, verrà regolamentato, pertanto, secondo quanto previsto nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di precisare altresì che, per quanto non specificatamente previsto nel presente provvedimento, valgono le disposizioni stabilite dalla L.R. n. 19/1998, dal regolamento provinciale n. 35/2006 e dai provvedimenti dell'Amministrazione provinciale in applicazione e ad integrazione degli stessi.

Ferdinando Cossio

REGOLAMENTO DELLA PESCA PER L'ANNO 2010 NELLE ACQUE DELLA ZONA A IN CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE PESCATORI DELLA PROVINCIA DI VERONA (A.P.P.V.)

L'esercizio della pesca per l'anno 2010 nelle acque della zona A (zona salmonicola) in concessione dell'Associazione pescatori della provincia di Verona (A.P.P.V.) è consentito nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate:

- a) acque in concessione della zona A: tutte le acque pubbliche individuate dall'articolo 1, comma 1 lettera a), del regolamento provinciale sulla pesca;
- b) autorizzazione di pesca: per esercitare la pesca nelle acque salmonicole in concessione è necessario essere muniti della licenza di pesca in corso di validità e della tessera-permesso rilasciata dall'A.P.P.V., debitamente compilata secondo le modalità ivi prescritte. I minori di anni 14 possono pescare all'interno della concessione, anche se privi di tesserino catture, purchè in possesso di licenza di pesca e purchè accompagnati da un tesserato alla concessione sul cui libretto catture dovrà annotare gli eventuali capi catturati dal minore;
- c) apertura della pesca: l'apertura alla pesca in Adige è fissata a domenica 7 febbraio, mentre nelle altre acque della concessione la pesca è consentita a partire da domenica 7 marzo;
- d) chiusura della pesca: per tutte le acque in concessione la chiusura alla pesca è fissata a domenica 26 settembre, salvo quanto previsto per la pesca del temolo in Adige di cui alla successiva lettera e);
- e) estensione periodo di pesca in Adige: nel tratto di fiume Adige dal confine con la provincia di Trento alla diga Sorio I (limite inferiore della concessione) la pesca al temolo è consentita dal 27 settembre al 31 ottobre nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - limite di 4 (quattro) uscite settimanali a scelta del pescatore;
 - con una sola canna con tecnica a coda di topo per pescatore munita di una sola mosca artificiale galleggiante montata su un amo privo di ardiglione o al quale lo stesso è stato schiacciato;
 - è consentito l'esercizio della pesca entrando in acqua sia per pescare che per attraversare il fiume;
 - è consentito trattenere giornalmente due (2) capi di temolo di taglia non inferiore a 35 cm, e tutte le altre specie ittiche esclusi i Salmonidi (trota fario, trota marmorata e loro ibridi, trota iridea e salmerino di fonte), nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente provvedimento e dal regolamento provinciale per quanto riguarda la misura minima, il periodo di divieto e il limite di catturato. Nella zona "no-kill" e in quella "trofeo" l'esercizio della pesca è consentito con le modalità stabilite dal presente provvedimento;
 - previo possesso di adeguata tessera-catture rilasciata dal concessionario.
- f) orari di pesca: la pesca è consentita esclusivamente da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto e precisamente:
 - febbraio: 07/02 – 15/02: dalle ore 7.00 alle ore 19.00; 16/02 – 28/02: dalle ore 6.30 alle ore 19.30;
 - marzo: 01/03 – 15/03: dalle ore 6.00 alle ore 19.30; 16/03 – 31/03: dalle ore 5.30 alle ore 20.00;
 - aprile: 01/04 – 15/04: dalle ore 5.30 alle ore 20.30; 16/04 – 30/04: dalle ore 5.30 alle ore 21.00;
 - maggio: 01/05 – 15/05: dalle ore 5.30 alle ore 21.00; 16/05 – 31/05: dalle ore 5.30 alle ore 21.30;
 - giugno: 01/06 – 15/06: dalle ore 5.30 alle ore 22.00; 16/06 – 30/06: dalle ore 5.30 alle ore 22.00;
 - luglio: 01/07 – 15/07: dalle ore 5.30 alle ore 22.00; 16/07 – 31/07: dalle ore 5.30 alle ore 22.00;
 - agosto: 01/08 – 15/08: dalle ore 5.30 alle ore 22.00; 16/08 – 31/08: dalle ore 5.30 alle ore 21.30;

- settembre: 01/09 – 15/09: dalle ore 5.30 alle ore 20.30; 16/09 – 30/09: dalle ore 6.00 alle ore 20.00;
 - ottobre: 01/10 – 15/10: dalle ore 6.00 alle ore 20.00; 16/10 – 31/10: dalle ore 6.30 alle ore 19.30;
- g) giornate di divieto di pesca: la pesca nel fiume Adige è vietata (tratti A e B) nei giorni 19 febbraio, 5 marzo e 19 marzo, nonché nei giorni 2 aprile, 16 aprile, 30 aprile e 28 maggio esclusivamente nel tratto a valle del ponte della Sega di Cavaion (tratto B). La pesca è altresì vietata nei giorni 13 agosto e 3 settembre nel tratto tra il ponte della Sega di Cavaion e il ponte di Settimo di Pescantina;
- h) attrezzi ed esche consentite: in tutte le acque della concessione è consentito l'uso di una sola canna con o senza mulinello munita di una sola esca, sia naturale che artificiale, o di una moschiera a galla munita di non più di 3 ami o di una coda di topo con una sola esca artificiale. A partire dal 16 aprile ed esclusivamente nel fiume Adige è consentito l'uso di una camolera o di una coda di topo munite di non più di 2 ami posti ad una distanza minima uno dall'altro di 50 cm. L'uso del bilancino è vietato ovunque.
- Nelle acque dei bacini del Fibbo-Antanello e Tramigna-Alpone è obbligatorio l'utilizzo di amo di qualsiasi misura, senza ardiglione o al quale lo stesso sia stato preventivamente eliminato.
- In tutte le acque della concessione è obbligatorio l'utilizzo di amo singolo senza ardiglione, indipendentemente dalla tecnica utilizzata e dalla misura dell'amo, qualora il pescatore scelga di praticare il rilascio del pescato (salmonidi, timallidi ed esocidi). In tal caso il pescatore dovrà sbarrare sul tesserino le restanti caselle delle catture.
- E' consentito l'uso del polistirolo bianco esclusivamente al fine di mantenere l'esca sospesa dal fondo.
- L'uso come esca della larva di mosca carnaria o bigattino è vietato in tutte le acque della zona A ad esclusione del fiume Adige a valle del ponte di Settimo di Pescantina: in tale tratto il bigattino è consentita a partire dal 16 giugno sino al 26 settembre incluso. In tutte le acque è vietato pescare con le uova di pesce e loro imitazioni, il sangue e suoi derivati, e le interiora di animali. E' altresì vietato l'uso come esca di qualunque specie ittica alloctona, sia viva che morta, ai sensi del regolamento provinciale.
- Sul luogo di pesca è vietato detenere attrezzi da pesca ed esche proibite. Ad eccezione degli artificiali è fatto obbligo, per il pesce sottomisura o per quello catturato in periodo di divieto, di tagliare il nylon vicino all'amo con la massima cura possibile, senza toccarlo con le mani e senza salparlo dall'acqua;
- i) pasturazione: nelle acque salmonicole (zona A) in concessione all'A.P.P.V. è vietata la pasturazione (compresa quella con bigattini) salvo che nel fiume Adige a valle del ponte di Settimo di Pescantina nei modi e tempi sottoindicati:
- periodo: dal 16 giugno al 26 settembre;
 - quantitativi massimi: 0,5 kg di bigattini + 1 kg di pastura (escluso il bigattino) per pescatore al giorno;
 - ulteriori prescrizioni: divieto di utilizzo del bigattino e della pastura in occasione di gare, raduni, manifestazioni di pesca sportiva alla trota;
- j) pesca professionale: è sempre vietata;
- k) lunghezze minime di cattura: la lunghezza minima di cattura e detenzione sono le seguenti:
- trota fario: 25 cm;
 - trota marmorata: 40 cm;
 - ibrido trota fario x marmorata: 40 cm;
 - trota iridea: 25 cm;
 - temolo (solo per l'Adige): 35 cm;
 - tutte le altre specie: come da regolamento provinciale;
- l) numero massimo di capi catturabili: per tutte le acque in oggetto viene stabilito un numero massimo complessivo di 5 capi trattenuti, per pescatore e per giornata, di salmonidi, timallidi e di luccio, di cui non più di 3 capi di temolo (esclusivamente nel fiume Adige, negli altri corsi d'acqua la sua cattura è sempre vietata) e di luccio e di un solo capo di trota marmorata o di

ibrido di trota marmorata con trota fario. Il pescatore comunque non può catturare e trattenere più di 5 kg di pesce di qualunque specie, salvo il caso in cui tale limite venga superato dall'ultimo capo catturato.

Nella zona trofeo del fiume Adige è vietata la cattura (trattenimento) della trota marmorata e suoi ibridi. Nelle zone no kill il trattenimento dei pesci è, naturalmente, sempre vietato a prescindere dalla specie di appartenenza.

Nelle acque in concessione è consentita la cattura di non più 100 capi tra salmonidi, temoli e lucci da segnare nel primo tesserino controllo catture annuale. E' consentita inoltre la cattura di ulteriori 100 capi tra salmonidi, temoli e lucci da segnare nel secondo tesserino controllo catture annuale che dovrà essere ritirato esclusivamente in sede del concessionario previa la consegna del primo tesserino controllo catture. Al raggiungimento della quota giornaliera massima consentita o di quella massima annuale di cui sopra il pescatore deve smettere immediatamente l'esercizio della pesca. Nel caso di possesso di tesserino a costo ridotto, rilasciato all'uopo dall'A.P.P.V. esclusivamente per i giovani e gli ultrasessantacinquenni (65), che consente l'esercizio della pesca per un massimo n. 3 giornate settimanali a scelta, è stabilito il limite massimo di catture annuali pari a 50 capi.

E' altresì previsto il rilascio di un tesserino controllo catture con decorrenza a partire dal 16 giugno al 26 settembre con un numero massimo di catture pari a 40 esemplari tra salmonidi, timallidi ed esocidi, con validità solo per il tratto di fiume Adige a valle del ponte di Settimo di Pescantina;

m) periodi di proibizione:

- salmonidi: fino al 6 febbraio incluso per l'Adige e fino al 5 marzo incluso per le altre acque e a partire dal 27 settembre per tutte le acque in concessione.
- temolo: fino al 15 aprile incluso e dal 1° novembre. La cattura del temolo è consentita solo nel fiume Adige;
- barbo: dal 1° maggio al 15 giugno;
- luccio: fino al 31 marzo incluso. Nel torrente Fibbio la cattura (trattenimento) del luccio è sempre vietata;
- altre specie: come previsto dalla regolamento provinciale;
- la cattura dello scazzone, della sanguinerola, del barbo canino e del gambero di fiume è sempre vietata;

n) zona di pesca "no kill":

- *fiume Adige dal confine con la provincia di Trento a valle sino al primo ponte dell'autostrada Brennero-Modena nei comuni di Dolcè e Brentino Belluno;*
- *Torrente Fibbio: da 30 m a valle dell'ex depuratore A.G.S.M. fino al ponte in località Ferrazze.*

In tali zone è consentito pescare esclusivamente con la coda di topo con una sola mosca artificiale montata su amo privo di ardiglione o al quale l'ardiglione sia stato completamente eliminato. Sono vietate le esche siliconiche.

Il pescatore che ha esercitato la pesca nella zona no-kill può spostarsi, nello stesso giorno, in tutte le altre zone di pesca della concessione, purché peschi con le tecniche e i regolamenti previsti per la zona no-kill, anche laddove è permesso l'uso di esche naturali. Al contrario, invece, chi ha esercitato la pesca nelle zone della concessione ove è consentito l'uso delle esche naturali, non può nello stessa giornata accedere alla zona no-kill.

E' assolutamente vietato detenere sul luogo di pesca esche naturali, nonchè attrezzi ed esche non consentiti.

Tutto il pesce catturato in tali tratti deve essere recuperato con la massima cura, senza mai essere portato fuori dalla acqua, e riimmesso in libertà nel più breve tempo possibile;

o) zone di pesca trofeo:

- *fiume Adige dal confine inferiore della zona no-kill dell'Adige (lettera o)) fino al ponte di Rivalta;*
- *torrente Fibbio: dal ponte in loc. Ferrazze fino alla paratia in loc. Cengia di S. Antonio in comune di San Martino Buon Albergo.*

In tali tratti è consentito l'uso dei seguenti attrezzi ed esche:

- spinning: cucchiaino rotante o ondulante metallico, rapala o minnow muniti di un solo amo singolo senza ardiglione o al quale sia stato preventivamente eliminato.
- mosca: coda di topo galleggiante o affondante con mosche galleggianti, sommerse, ninfe e streamer's munite di un solo amo singolo senza ardiglione o al quale lo stesso sia stato preventivamente eliminato.

Sono vietate le esche siliconiche. E' altresì vietato denere sul luogo di pesca esche naturali e attrezzi non consentiti.

Chi ha pescato nelle zone trofeo può spostarsi, nella stessa giornata, in tutte le altre zone della concessione ad esclusione della zona no kill, fermo restando che la pesca in questi ultimi tratti avvenga con le tecniche e i regolamenti previsti per le zone trofeo, anche laddove è permesso l'uso delle esche naturali. Al contrario, invece, chi ha esercitato la pesca nelle zone della concessione ove è consentito l'uso delle esche naturali, non può nello stessa giornata accedere alle zone trofeo.

E' consentito trattenere un solo capo di salmonide (ad esclusione della trota marmorata o suo ibrido il cui trattenimento è vietato) o di temolo (solo nel fiume Adige) di taglia non inferiore a 40 cm o di luccio della taglia consentita dal regolamento provinciale; per le altre specie ittiche valgono solo le limitazioni di taglia e quantità stabilite dal regolamento provinciale. Il trattenimento del pesce comporterà l'immediata sospensione dell'attività di pesca.

Il pesce deve essere recuperato e slamato con cura e per nessun motivo tratto fuori dall'acqua e, se non viene trattenuto, riimesso immediatamente in acqua.

Nelle zone trofeo non sono consentite più di 40 uscite annuali;

- p) bandite di pesca: la pesca è vietata nei canali artificiali Biffis, Canale Consorziabile Conagro, Canale Camuzzoni, canali Giuliani-Milani, canale di Zevio ex S.A.V.A. e canali artificiali cementificati appartenenti ai consorzi di bonifica, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento provinciale, nella testa della risorgiva del Tramigna a Cazzano di Tramigna (salvo che per lo svolgimento di non più di due manifestazioni di pesca per ragazzi organizzate dal Comune di Cazzano di Tramigna), nel rio Molini in Comune di Brentino Belluno, nella fossa Zenobria limitatamente dalla sbarra all'inizio della pista ciclo pedonabile verso monte per l'intero tratto, nel torrente Roselletta dall'origine sino alla barriera autostradale di Verona Est, nelle teste risorgive Fibbio (laghetti Fontanon e Squarà) e nella fossa Pozza dall'origine presso l'ex oleificio a valle fino al ponticello in loc. Ferrazze per una lunghezza di circa 150 m;

- q) ulteriori norme: in tutte le acque in oggetto valgono le ulteriori norme regolamentari:
- sino al 31 marzo (incluso) nel tratto di fiume Adige a monte del ponte della Sega di Cavaion è vietato entrare in acqua per esercitare la pesca e/o per compiere spostamenti in alveo di qualunque tipo, salvo quanto sotto disposto. Dal 1° marzo è consentito l'attraversamento dell'alveo del sopraccitato tratto solo sul raschio (correntino), e non in atteggiamento di pesca;
 - ai sensi dell'articolo 5 del regolamento provinciale la pesca è vietata ad una distanza inferiore a 20 m, sia a monte che a valle, dalle dighe del Chievo e di San Pancrazio e dalle scale di rimonta funzionanti lungo il torrente Fibbio: la distanza da osservare riguarda non solo la posizione del pescatore, ma anche quella dell'esca e dall'attrezzo di pesca;
 - la pesca è vietata ad una distanza inferiore a 3 m dagli sbarramenti e dalle macchine idrauliche, ove con quest'ultimo termine si intendono le paratoie, le griglie, le chiuse i molini, etc...: la distanza si riferisce solo alla posizione del pescatore e non dell'attrezzo in atto di pesca e/o dell'esca;
 - la distanza dagli sbarramenti e/o manufatti si riferisce alla posizione della paratoia e non delle strutture annesse all'impianto;
 - la pesca dagli sbarramenti e dalle macchine idrauliche è sempre vietata.
 - la pesca nelle acque della concessione è vietata dai ponti, mentre invece è consentita sotto gli stessi;
 - il permesso di pesca, sia annuale che temporaneo, deve essere debitamente compilato secondo le modalità ivi prescritte; qualora poi il pescatore intenda depositare il pescato, deve

provvedere immediatamente a cerchiare la segnatura sulla tessera controllo-catture relativa ai singoli capi catturati;

- il socio annuale o giornaliero dell'A.P.P.V. può usufruire di un solo permesso nell'arco della giornata. Il socio annuale non può utilizzare permessi giornalieri;
- è vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sulle rive dei corsi o specchi d'acqua;
- è vietata l'introduzione nelle acque pubbliche di qualunque specie ittica adibita all'uso come esca;

r) provvedimenti disciplinari accessori: in tutti i casi di infrazione alle norme in materia di pesca gli addetti alla sorveglianza provvedono all'immediato ritiro del permesso e al suo successivo deposito presso la sede sociale. Alla scadenza del provvedimento disciplinare accessorio sotto indicato il socio provvederà al suo ritiro presso la sede dell'A.P.P.V..

Le penalità accessorie applicate dall'A.P.P.V. sono così definite:

- trattenimento di esemplari di taglia inferiore alla misura minima consentita: ritiro del permesso da tre mesi fino a tre anni;
- pesca in zona di rispetto o bandita: ritiro del permesso per quattro mesi;
- pesca con un numero maggiore di attrezzi rispetto a quanto consentito: ritiro del permesso per tre mesi;
- pesca con pasturazione o con mezzi e/o esche non consentiti: ritiro del permesso per tre mesi;
- trattenimento di pesci oltre il numero consentito: ritiro del permesso da tre mesi fino a tre anni;
- pesca senza aver segnato la zona e ogni singola cattura: ritiro del permesso per tre mesi;
- offese al guardapesca: ritiro del permesso fino a tre anni con deferimento al consiglio dei probiviri;
- falsa compilazione o cancellazione della tessera catture: ritiro del permesso per tre mesi;
- pesca in zona "no-kill" o in "zona trofeo" con attrezzi non consentiti: ritiro del permesso per tre mesi;
- trattenimento di pesci in zona "no-kill" o in "zona trofeo" (oltre a quelli consentiti): ritiro del permesso da tre mesi fino a tre anni;
- abbandono di rifiuti di qualsiasi genere lungo le rive: ritiro del permesso per tre mesi;
- rifiuto alla collaborazione con la vigilanza: ritiro del permesso da tre mesi fino ad un massimo di tre anni;
- mancata consegna del tesserino entro il 15 novembre: posticipazione al 1° aprile 2010 della possibilità di esercitare la pesca nelle acque in concessione;
- al terzo verbale di infrazione: ritiro immediato del permesso per un anno;
- per altre infrazioni non contemplate nel presente provvedimento, le sanzioni accessorie saranno decise dal collegio dei probiviri dell'A.P.P.V..

La durata della sospensione verrà stabilita dal Consiglio direttivo. I periodi di sospensione saranno applicati durante la stagione in corso o dell'anno successivo.

In caso di gravi scorrettezze o di comportamenti non tollerati nei confronti degli agenti di vigilanza, il consiglio direttivo potrà deliberare la massima penalità accessoria prevista dallo statuto dell'A.P.P.V., ovvero l'espulsione del socio.

Contro le sanzioni disciplinare inflitte è ammesso ricorso dal Collegio dei probiviri dell'A.P.P.V. con le modalità stabilite dallo statuto.

s) sequestro e confisca: si applica la normativa vigente in materia ed in particolare l'articolo 6, comma 3, del regolamento provinciale. In caso di infrazione riscontrata si provvede inoltre alla confisca di tutto il pesce catturato.